



# **COMUNE DI VEROLI**

**(Provincia di Frosinone)**

Assessorato ai Servizi Sociali – Settore P.O. 1B

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI**

**Allegato A)**

*Approvato con deliberazione di C.c. n. 36 del 29/07/2022\_*

# Indice

<b>TITOLO I</b>	<b>Disposizioni generali;</b>
Art. 1	Oggetto
Art. 2	Finalità
Art. 3	Destinatari
Art. 4	Indirizzi generali. Ufficio Asili Nido
<b>TITOLO II</b>	<b>Nidi comunali;</b>
Art. 5	Definizioni e caratteristiche. Principi generali
Art. 6	Accesso ai nidi comunali
Art. 7	Iscrizione
Art. 8	Graduatoria e procedure
Art. 9	Assegnazione dei posti e accettazione
<b>TITOLO III</b>	<b>Frequenza nidi comunali, tariffe;</b>
Art. 10	Accoglienza
Art. 11	Rinunce, ritiri e assenza
Art. 12	Sistema tariffario e decadenza per morosità
<b>TITOLO IV</b>	<b>Organizzazione e funzionamento;</b>
Art. 13	Orari e prestazioni
Art. 14	Ricettività e Sezioni
Art. 15	Rapporto tra struttura e bambini
Art. 16	Quantificazione rapporto numerico tra educatori, bambini e personale ausiliario
Art. 17	Programmazione pedagogica ed organizzativa. Certificati ed oggetti richiesti
Art. 18	Locali e spazi
Art. 19	Alimentazione
Art. 20	Assistenza sanitaria e assicurazioni
Art. 21	Carta dei servizi
Art. 22	Supporto sanitario e psico-pedagogico

**TITOLO V                      Partecipazione delle famiglie, Organismi collegiali;**

- Art. 23                      Organismi collegiali
- Art. 24                      Comitato di gestione
- Art. 25                      Assemblea dei genitori
- Art. 26                      Assemblea di servizio del personale

**TITOLO VI                      Il personale;**

- Art. 27                      Figure professionali e compiti del personale
- Art. 28                      Formazione permanente
- Art. 29                      Requisiti di onorabilità
- Art. 30                      Garanzia per la salute dei minori

**TITOLO VII                      Disposizioni finali;**

- Art. 31                      Inadempienze e penalità
- Art. 32                      Rinvio

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Oggetto**

Il presente regolamento - nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 7 del 5 agosto 2020 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia" volta a favorire la realizzazione di un'offerta qualificata e diversificata dei servizi educativi sul territorio - disciplina il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia sul territorio del Comune di Veroli.

I servizi educativi sono quelli di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), nn. 1, 2 e 3, della medesima l.r. n. 7 del 5 agosto 2020, e, unitamente alle famiglie, si occupano della crescita e della formazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi fino al compimento dei trentasei mesi, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa degli stessi.

I servizi educativi sono parte del sistema educativo integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni volto ad offrire una pluralità di proposte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche mediante il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.

### **Articolo 2 Finalità**

Le finalità generali dei servizi per la prima infanzia, che costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini, sono le seguenti:

- accogliere i bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni di età, concorrendo efficacemente con la famiglia alla loro educazione, socializzazione e formazione; la famiglia costituisce, peraltro, la parte attiva e consapevole nella programmazione e nella gestione del progetto educativo;
  - sollecitare le capacità creative, cognitive, affettive e sociali dei bambini, assicurando loro le opportunità per un adeguato sviluppo psico-fisico ed affettivo;
  - collaborare e sostenere la famiglia al fine di favorire lo sviluppo della personalità del bambino;
  - facilitare i processi di crescita, di socializzazione e di apprendimento delle bambine e dei bambini in vista dell'inserimento nella scuola dell'infanzia e poi in quella dell'obbligo, fondando il progetto educativo sul principio della continuità pedagogica;
  - integrare precocemente le bambine ed i bambini con disabilità, nonché bambine e bambini che si trovano in situazioni di difficoltà affettive, socio-economiche, ambientali;
- L'Amministrazione comunale recepisce tali principi fondamentali e, nei limiti delle proprie competenze, riconosce la bambina ed il bambino come persona e cittadino avente il diritto alla vita, il diritto alla propria identità, il diritto ad avere una famiglia, il diritto alla libertà di ogni forma di espressione, il diritto al gioco, il diritto all'educazione, il diritto al benessere sociale, spirituale, morale e il diritto alla salute fisica e psichica. Attiva, anche in sinergia con altri enti, associazioni o organismi istituzionali, forme di ascolto, tutela e garanzia, rimuovendo ogni ostacolo e discriminazione e creando le condizioni per l'avvio di processi educativi in cui la bambina ed il bambino possa esprimere le sue potenzialità e formare la sua identità.

### **Articolo 3 Destinatari**

Destinatari dei nidi comunali sono i bambini e le bambine residenti nel Comune di Veroli e non, come di seguito specificato, senza distinzione di razza, nazionalità, genere, religione, condizioni psicofisiche o socioeconomiche, nelle fasce d'età stabilite dalle vigenti disposizioni in merito e comunque compatibilmente con le effettive condizioni di ricettività e accoglienza delle strutture, di età compresa tra 3 mesi e 36 mesi.

Agli effetti dell'applicazione della disposizione di cui al punto 3.1, si considerano residenti tutti coloro che hanno già acquisito la residenza. Ai medesimi effetti, vi sono equiparati i bambini e le bambine non residenti nel Comune di Veroli il cui genitore presti attività lavorativa nel territorio comunale o bambini residenti in altri Comuni con i quali l'Ente comunale ha stipulato apposite convenzioni.

In conformità con la normativa regionale, i servizi educativi favoriscono l'inclusione nei percorsi formativi delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali secondo piani educativi personalizzati, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni e con i servizi delle aziende sanitarie locali, secondo le rispettive competenze, nonché il coinvolgimento dei genitori nelle fasi di elaborazione e attuazione del piano educativo. L'integrazione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali, deve essere garantita, nel rispetto della Legge 104/92, sulla base di un *Piano Educativo* finalizzato all'integrazione scolastica e sociale, su indicazione del Servizio Sanitario competente e/o di un medico di fiducia della famiglia.

### **Articolo 4 Indirizzi generali. Ufficio Asili Nido**

Il Comune, in conformità e nel rispetto della normativa in vigore che pone in capo ai Comuni la responsabilità di autorizzare ed accreditare i servizi per l'infanzia sia a gestione pubblica che privata, istituisce e gestisce i propri Servizi Educativi per l'infanzia in modo tale che costituiscano insieme a quelli privati un "sistema" orientato a comprendere i bisogni delle famiglie e rispondere alle loro esigenze.

Il Comune di Veroli gestisce il Servizio Asili Nido tramite apposita sezione dei Servizi Sociali.

L'Ufficio:

- assicura il regolare funzionamento degli Asili Nido, provvedendo ai vari approvvigionamenti;
- garantisce il coordinamento con le altre strutture educative e il Servizio Materno Infantile, con particolare riferimento ai piani di intervento per la prevenzione, cura e diagnosi precoce dell'handicap;
- cura i rapporti tra gli Asili Nido e gli altri Servizi, garantendo il coordinamento organizzativo e pedagogico e la verifica dell'attività degli Asili Nido tramite idonee figure professionali;
- garantisce la vigilanza igienico-sanitaria tramite i servizi della ASL;
- segnala al competente Servizio Sanitario tutti i casi di malattie infettive e contagiose;
- coordina tra loro i vari Comitati di Gestione e ne verifica le attività;
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle spese generali di funzionamento degli Asili Nido e provvede conseguentemente alla predisposizione degli atti relativi alla richiesta di finanziamento regionale;
- approva, sentiti i Comitati di Gestione ed a seguito di contrattazione decentrata, il

calendario annuale e settimanale del servizio, nonché l'orario giornaliero, in funzione delle esigenze degli utenti;

- redige le graduatorie di ammissione e provvede all'assegnazione dei posti disponibili;
- stabilisce, in sede di contrattazione decentrata, le modalità per garantire l'aggiornamento professionale e la formazione degli operatori.

## **Titolo II NIDI COMUNALI**

### **Articolo 5 Definizioni e caratteristiche. Principi generali**

Il nido è un servizio educativo, d'interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con la famiglia alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per l'infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

Il nido ha come finalità:

- a) la formazione e socializzazione delle bambine e dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) la cura delle bambine e dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- d) lo svolgimento delle attività didattiche educative in comune con la scuola dell'infanzia per promuovere la continuità educativa;
- e) agevolare l'accesso al lavoro dei genitori.

### **Articolo 6 Accesso ai nidi comunali**

Hanno diritto all'ammissione ai nidi comunali i bambini residenti nel Comune di Veroli e i bambini ivi non residenti che abbiano almeno un genitore che presti attività lavorativa nel territorio comunale di Veroli o ancora residenti in altri Comuni con i quali l'Ente comunale ha stipulato apposite convenzioni, di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. In tale ultimo caso, i bambini non residenti avranno diritto di ammissione previo esaurimento della graduatoria formata in base alle iscrizioni richieste per i bambini residenti.

In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, in presenza dei requisiti d'età possono accedere al nido:

- i bambini non residenti qualora in affido familiare o preadottivo presso un nucleo familiare residente;
- i bambini non residenti accompagnati da relazione delle autorità giudiziarie.

Non è motivo di esclusione dall'accesso ai nidi comunali il requisito di sesso, cultura, lingua, religione, etnia e gruppo sociale.

I nidi comunali garantiscono l'inserimento e l'integrazione delle bambine e dei bambini diversamente abili, favoriscono l'accesso delle bambine e dei bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo anche un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione. La loro incidenza numerica non deve essere tale da compromettere la possibilità di una reale integrazione e da pregiudicare un'equilibrata funzionalità del Servizio. Ai sensi dell'art. 12 della legge

17 febbraio 1992, n. 104, alla bambina e al bambino portatore di handicap certificato dalla competente Asl è garantito prioritariamente l'inserimento nel nido comunale nei limiti del 10% dei posti totali.

Può essere autorizzato l'accesso e il mantenimento della frequenza di bambine e bambini di età superiore ai tre anni, su richiesta della famiglia supportata da relazione dei servizi sociali o sanitari territorialmente competenti, in relazione alla fase di sviluppo attraversata dalla bambina o dal bambino prima di accedere alla scuola dell'infanzia.

Previa idonea certificazione socio-sanitaria rilasciata da strutture pubbliche potrà essere consentita la frequenza fino e non oltre il quarto anno di vita ai bambini diversamente abili affetti da ritardo psicomotorio che ne consigli un ritardato inserimento nella scuola materna.

## **Articolo 7 Iscrizione**

Le domande d'iscrizione ai nidi del Comune di Veroli previsti dall'Amministrazione Comunale possono essere presentate secondo le modalità rese note, di anno in anno, con avviso che verrà pubblicato anche sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Ai fini della valutazione dell'età della bambina o del bambino per cui si fa domanda, finalizzata all'inserimento nella classe di età corrispondente, sarà tenuta in considerazione l'età alla data del 1° settembre. Al momento dell'inserimento nella struttura la bambina o il bambino devono aver compiuto il terzo mese di vita.

## **Articolo 8 Graduatoria e procedure**

Sulla base delle domande d'iscrizione acquisite dal Comune, viene formata una graduatoria secondo i **criteri e i punteggi** indicati nel presente regolamento che tengono conto prioritariamente della residenza, della composizione del nucleo familiare, della situazione lavorativa dei genitori, di situazioni di disagio sociale, di disabilità.

Il nucleo familiare del minore per il quale è richiesta l'ammissione al servizio è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

Le domande pervenute successivamente al termine stabilito nell'avviso annuale e prima della pubblicazione della graduatoria, saranno inserite in quest'ultima e saranno soggette, pur sempre in ordine di precedenza, a scorrimento per il caso in cui si rendano disponibili posti all'interno delle strutture.

Le domande pervenute successivamente alla data di formazione della graduatoria saranno acquisite al protocollo comunale ai fini della loro registrazione e saranno oggetto di scorrimento, salvo titoli di preferenza, al progressivo liberarsi dei posti nella struttura.

I punteggi sono attribuiti sulla base delle informazioni fornite, all'atto dell'iscrizione, tramite autocertificazione e tramite presentazione della documentazione comprovante le situazioni non autocertificabili.

Hanno priorità assoluta in graduatoria e nei successivi aggiornamenti, rispetto alle altre domande d'iscrizione presentate:

- a) i bambini e le bambine segnalati dai Servizi Sociali con richiesta di inserimento con procedura d'urgenza;
- c) i bambini e le bambine in possesso di attestazione ai sensi della L. 104/92 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo i seguenti criteri:

<b>Condizione familiare</b>	<b>PUNTI</b>
Situazioni segnalate dai Servizi Sociali, Servizio Materno Infantile o altra struttura pubblica. Possesso dei requisiti di cui alla legge n° 104/92	100
Bambini già iscritti al medesimo servizio A.E. precedente	50
Famiglie di genitori (o genitore solo) entrambi lavoratori	50
Genitore solo non lavoratore	30
Famiglie con entrambi i genitori, con un solo genitore lavoratore	15
Famiglie con entrambi i genitori non lavoratori	5

A parità di punteggio complessivo, in graduatoria, si procederà all'ammissione dell'utente più piccolo di età nella sezione dei lattanti e il più grande nella sezione dei divezzi.

Ai sensi dell'art. 12 comma della legge 17/02/1992 n. 104 alla bambina o al bambino avente i requisiti di cui all'art. 9.4, lett. a), b), c) e d) del presente Regolamento è garantito prioritariamente l'inserimento al nido nei limiti del 10% dei posti totali.

L'ufficio competente procederà ad effettuare controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, tesi ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e con criteri organizzativi stabiliti dall'Amministrazione comunale. La non veridicità delle dichiarazioni sostitutive comporta l'esclusione immediata dalla graduatoria, tranne nel caso in cui la dichiarazione mendace non comporti modifica del punteggio attribuito o non arrechi danno ad altri beneficiari.

Le graduatorie verranno formulate tenendo conto anche dei casi non esattamente riconducibili alle varie tipologie espresse nella tabella dei punteggi e trattati nel rispetto della privacy.

La graduatoria predisposta e approvata conformemente ai precedenti commi del presente articolo verrà pubblicata all'Albo pretorio del Comune e ne sarà data pubblicazione sul sito istituzionale del medesimo nella sezione Amministrazione Trasparente.

Entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio potrà essere proposto ricorso da parte degli interessati all'Amministrazione Comunale, che deciderà in merito entro 10 giorni.

Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza alcuna opposizione, la graduatoria è esecutiva. In caso di presentazione di ricorso, il Comune valuterà le ragioni ed in caso di accoglimento verrà redatta nuova graduatoria la quale sarà immediatamente esecutiva.

## **Articolo 9 Assegnazione dei posti e accettazione**

L'assegnazione del posto viene effettuata secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento.



Gli uffici preposti comunicheranno alle famiglie l'assegnazione del posto nei nidi comunali. Le famiglie devono confermare o rinunciare al posto entro il termine indicato nella Determinazione Dirigenziale e pubblicato all'Albo Pretorio. La comunicazione ha valore di notifica ad ogni effetto.

In via eccezionale, possono essere accolti nei nidi comunali, con apposito provvedimento dirigenziale, qualora ci fossero posti disponibili, le bambine ed i bambini non inseriti nelle graduatorie, in casi di urgente, gravissima necessità documentata da servizi pubblici preposti. L'accettazione del posto, confermata in forma scritta, comporta il pagamento, per l'intero, della prima retta che dovrà essere versata entro i 20 giorni successivi all'accettazione del posto.

### **Titolo III FREQUENZA NIDI COMUNALI, TARIFFE.**

#### **Articolo 10 Accoglienza**

Il piano di accoglienza e di inserimento delle bambine e dei bambini è concordato tra il coordinatore e i genitori.

L'inserimento di bambine e bambini diversamente abili e/o in situazione di disagio è progettato e concordato con la ASL di competenza e in collaborazione con l'equipe psicopedagogia della stessa, sulla base di un piano educativo individualizzato che prevede anche l'inserimento nella scuola dell'infanzia. Il piano, congiuntamente definito tra il gruppo educativo del nido comunale, la ASL, gli insegnanti dei nidi comunali e i genitori della bambina o del bambino, può anche prevedere deroghe.

L'accoglienza presso i nidi comunali prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, tenendo conto della capacità contributiva della famiglia e di quanto disposto dalla citata DGR 672/2021.

Per accedere alla prestazione sociale agevolata, la domanda di ammissione e riammissione al nuovo anno educativo dovrà essere corredata dall'attestazione I.S.E.E. elaborata secondo la normativa vigente. A parità di punteggio in graduatoria si procederà all'ammissione dell'utente più piccolo di età nella sezione dei lattanti e il più grande nella sezione dei divezzi. Per coloro che non indicano il parametro I.S.E.E., questo verrà calcolato nella fascia più elevata.

Il pagamento della retta decorrerà dalla data di disponibilità del posto preventivamente comunicata dall'Ufficio dei Servizi Sociali, indipendentemente dalla data di effettivo inizio della frequenza.

#### **Articolo 11 Rinunce, ritiri e assenze**

La rinuncia ad un posto precedentemente accettato, dovrà essere comunicata per iscritto all'Amministrazione Comunale.

Per il computo del termine farà fede la data di protocollazione comunale della comunicazione di rinuncia.

La famiglia può ritirare la bambina o il bambino dalla frequenza, previa comunicazione scritta da inviarsi entro 15 giorni prima del mese previsto per il ritiro. In caso di inosservanza del predetto termine verrà addebitata alla famiglia la retta base del mese successivo per l'orario solitamente fruito. Qualora il ritiro avvenga antecedentemente al 15° giorno del mese la famiglia è tenuta a pagare la metà della retta prevista. Qualora il ritiro avvenga successivamente al 15° giorno del mese la retta è dovuta per l'intero.

Per il computo del termine farà fede la data di protocollazione comunale della comunicazione di ritiro.

L'assenza ingiustificata della bambina o del bambino per più di trenta giorni consecutivi di apertura del servizio (compresi sabati e giorni festivi) comporta di norma la dimissione d'ufficio dal nido comunale e il posto è reso disponibile per un nuovo accoglimento con l'obbligo di pagamento della retta per il relativo periodo.

In caso di assenza giustificata, il posto è tenuto a disposizione per un periodo massimo di sessanta giorni consecutivi, durante il quale il pagamento della tariffa è comunque dovuto.

Decorso tale periodo, la bambina o il bambino è, di norma, dimesso dal nido comunale e il posto è reso disponibile per un nuovo accoglimento, fatti salvi i casi di comprovata gravità, che saranno valutati dal Dirigente/Responsabile del Servizio.

Nei casi di comprovata gravità per i quali si rende necessaria una assenza superiore ai 60 giorni è possibile chiedere il mantenimento del diritto alla frequenza anche fino al termine dell'anno educativo. Per il periodo di assenza con mantenimento del diritto alla frequenza è dovuto il pagamento secondo quanto previsto nel presente regolamento.

## **Articolo 12**

### **Sistema tariffario e decadenza per morosità**

Al momento dell'ammissione è previsto il versamento della quota annuale di iscrizione pari ad euro 100,00 (cento/00). La retta mensile va pagata entro e non oltre il 5 (cinque) di ogni mese. Il versamento, da indirizzare al Comune di Veroli – Ufficio Servizi Sociali, dovrà effettuarsi in una delle seguenti modalità: bonifico bancario o postale a favore della Tesoreria comunale o tramite versamento Pago PA.

La famiglia è tenuta al pagamento della retta di ciascun mese fino al momento della chiusura estiva dell'Asilo Nido, anche in caso di prolungata assenza del bambino, a meno che non presenti formale rinuncia alla fruizione del Servizio.

L'obbligo al pagamento permane dunque per tutto l'anno educativo salvo comunicazioni scritte di rinuncia o ritiro, da effettuarsi secondo quanto riportato nel presente regolamento. La retta è dovuta per mesi undici dal 01/09 al 31/07 di ogni A.E. e, pertanto, ogni rinuncia motivata deve presentarsi agli Uffici competenti al fine di essere valutata per l'eventuale esonero dal versamento della retta medesima.

Il mancato pagamento della tariffa per 2 mesi, senza giustificato motivo, comporterà l'esclusione dalla frequenza del Servizio Nido. L'Amministrazione Comunale attiverà le procedure di riscossione coattiva, con addebito di costi all'utente ai sensi del DPR 602 del 29.9.1973 modificato dal D. Lgs. n 46 del 26.2.1999, che comporta l'iscrizione a ruolo con emissione di cartella esattoriale.

La misura delle rette mensili minime e massime per la frequenza ai nidi comunali, la soglia dei valori I.S.E.E. per la loro determinazione, l'eventuale aumento annuale ISTAT e le eventuali esenzioni, sono determinate in linea con quanto disposto dalla DGR 672/2021, e prevedono una diversificazione degli importi.

Nei casi di rinuncia e di ritiro di cui all'art. 12 del presente Regolamento e di ogni altra ipotesi di dimissione della bambina o del bambino dal nido, i genitori degli utenti in graduatoria chiamati al nido per subingresso, in caso di accettazione, sono tenuti a corrispondere la retta mensile intera qualora la chiamata avvenga entro il 15° giorno del mese, mentre sarà ridotta del 50% qualora tale chiamata avvenga dal 16° giorno del mese.

## **ISEE NUCLEO RETTA MASSIMA**

- 1) 0 - 5.000 euro retta massima = 0 euro;
- 2) 5.000,01 - 10.000 euro retta massima = 50 euro;
- 3) 10.000,01 - 15.000 euro retta massima = 100 euro;
- 4) 15.000,01 - 20.000 euro retta massima = 150 euro;
- 5) 20.000,01 - 25.000 euro retta massima = 200 euro;
- 6) 25.000,01 - 30.000 euro retta massima = 250 euro;
- 7) 30.000,01 - 35.000 euro retta massima = 300 euro;
- 8) 35.000,01 - 40.000 euro retta massima = 350 euro;
- 9) 40.000,01 - 50.000 euro retta massima = 400 euro;
- 10) Oltre 50.000,01 euro retta massima = 500 euro;

Gli utenti con disabilità grave (certificata ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. n.104/1992), fino all'ISEE di 50.000 euro, sono esentati dal pagamento della retta.

## **Titolo IV ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

### **Articolo 13 Orari e prestazioni**

Il calendario dell'attività annuale del nido comunale è definito nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni del contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali e della normativa vigente in materia di servizi alla prima infanzia.

Il nido comunale osserva un orario quotidiano che, a partire dalla mattina, corrisponde a minimo di sei ed un massimo di dodici ore, garantendo come minimo cinque giorni alla settimana e undici mesi all'anno e assicura:

- a) il cambio e l'igiene della bambina e del bambino;
- b) il servizio di refezione per la distribuzione del pasto principale e delle merende, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 5;
- c) il riposo delle bambine e dei bambini;
- d) il gioco e l'attività educativa.

Nel rispetto delle disposizioni regionali, l'orario di funzionamento del nido comunale è stabilito dalle ore 7.30 alle ore 17.30.

La frequenza del nido viene regolamentata all'inizio dell'anno educativo tenendo conto delle esigenze occupazionali dei genitori e delle famiglie.

Il servizio educativo è sospeso nel periodo delle festività del Natale, della Santa Pasqua, nel periodo estivo e nel giorno del Santo Patrono.

Le chiusure sono regolamentate dal calendario regionale.

Ogni bambino può frequentare il nido comunale per un massimo di dieci ore giornaliere. La colazione deve essere consumata a casa e non al nido. Nella programmazione della giornata è prevista solo una merenda a metà mattinata (ore 9.30/10.00) ed una merenda nel pomeriggio (ore 16.00).

Il bambino verrà abituato al controllo degli sfinteri solo se il genitore avrà iniziato a farlo a casa.

### **Articolo 14 Ricettività e Sezioni**

La ricettività minima e massima del nido comunale è fissata nel rispetto della normativa regionale. I nidi devono garantire sezioni distinte per classi di età, riservando alla sezione lattanti un numero di posti così come previsto dalla normativa regionale.

Ogni sezione in cui è articolato il servizio accoglie un numero di bambine e di bambini che, tenuto conto del progetto educativo, favorisce lo svolgimento di attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e di sostenere il processo dalla dipendenza all'autonomia.

A norma di legge regionale, il Comune può autorizzare il funzionamento di nidi comunali aventi una ricettività massima superiore in relazione a specifiche esigenze locali, determinate in particolare dalla domanda del servizio.

L'attività dei Nidi del Comune di Veroli si articola in tre sezioni organizzate in gruppi educativi che favoriscono anche l'interazione tra bambine e bambini di abilità ed età diverse in relazione al loro sviluppo fisico, psichico e motorio:

- a. Sezione lattanti: età 3 mesi - 12 mesi;
- b. Sezione semi divezzi: età 12 mesi e un giorno - 24 mesi;
- c. Sezione divezzi: età 24 mesi ed un giorno - 36 mesi.

Il gruppo educativo si riunisce in apposita seduta almeno due volte all'anno per prevedere gli eventuali passaggi da una sezione all'altra e progettarne le modalità. L'inserimento al nido delle bambine e dei bambini è programmato e prevede la realizzazione di:

- a. Un'informazione dettagliata sulle finalità del progetto educativo e sul funzionamento del servizio, diretta ai genitori prima dell'ammissione delle bambine e dei bambini, anche attraverso incontri estesi al gruppo educativo;
- b. Incontri individuali e di gruppo con i genitori prima dell'ingresso delle bambine e dei bambini e durante la fase di accoglienza;
- c. Uno scaglionamento nel tempo dei nuovi ingressi prevedendo tempi di permanenza graduati e personalizzati con la presenza di un genitore.

Le bambine e i bambini riconfermati e i nuovi iscritti costituiscono gruppi di bambine e bambini di cui è responsabile l'intero gruppo di lavoro degli operatori.

Il gruppo viene diviso anno per anno tenendo conto:

- dell'età delle bambine e dei bambini presenti;
- del loro profilo di sviluppo;
- della loro biografia formativa;
- del rispetto dei rapporti numerici di cui alla normativa regionale e alla luce dei seguenti criteri:
  - a. corresponsabilità educativa dei gruppi di lavoro;
  - b. creazione nel tempo dei legami significativi con i pari e con gli adulti del nido;
  - c. apertura all'incontro sociale delle bambine e dei bambini;
  - d. sviluppo della capacità delle bambine e dei bambini nell'aiutarsi al fare.

L'organizzazione delle sezioni da risposta ai bisogni di ciascun bambina e bambino tenendo conto del suo progressivo sviluppo psico-pedagogico.

## **Articolo 15** **Rapporto tra struttura e bambini**

Il numero delle bambine e dei bambini minimo e massimo previsto per i nidi del Comune di Veroli è quello stabilito dalle norme regionali in materia ovvero quello stabilito a seguito delle verifiche operate dalla ASL.

Il rapporto tra i nidi comunali/convenzionati e le bambine e i bambini nel Comune di Veroli è così stabilito:

- Nido comunale " **Il Giglio** " di via I Lucii snc: disponibilità di 27 posti.
- Nido convenzionato " **Il Pulcino** " di via G. Campano n.7: disponibilità di 24 posti

## **Articolo 16**

### **Quantificazione rapporto numerico tra educatori, bambini e personale ausiliario**

Il rapporto numerico tra personale educativo del nido comunale e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo il parametro di un educatore ogni sette bambini, salvo diversa previsione normativa.

Il soggetto gestore garantisce quanto previsto dal comma 1, applicando in autonomia il proprio modello pedagogico, organizzativo e operativo anche attraverso sezioni eterogenee.

Il personale ausiliario operante nei nidi comunali è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, secondo parametri individuati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 52, della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7, e ss.mm e ii., e nel rispetto, in ogni caso, del requisito minimo di un operatore ogni quindici bambine e bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti, sempre salvo diversa previsione normativa.

In presenza di bambine e bambini diversamente abili, o in particolari condizioni di svantaggio socio-culturale, il rapporto educatore bambine e bambini può essere diminuito oppure può essere previsto personale aggiuntivo in relazione al numero e alla gravità dei casi.

## **Articolo 17**

### **Programmazione pedagogica, didattica ed organizzativa. Certificati ed oggetti richiesti**

La giornata al nido comunale è articolata in attività di gioco spontaneo, di gioco strutturato e in attività di cura sulla base di uno specifico progetto educativo.

All'inizio di ogni anno, si presenta alle famiglie il progetto educativo e la programmazione, incentrati sulla condivisione di parametri quali: l'accoglienza, il rispetto delle diversità, la centralità della bambina e del bambino, la famiglia, le fasi evolutive di ogni singolo utente e la stesura di programmi ed interventi mirati in casi di handicap o situazioni di disagio.

Ogni modello pedagogico proposto alla bambina e al bambino deve necessariamente comprendere un'attenzione assoluta verso tutte le aree di sviluppo: sociale, emotiva, espressiva e cognitiva.

Per realizzare un progetto educativo condiviso, il nido comunale attiva un sistema di partecipazione che consente a tutte le componenti coinvolte di svolgere un ruolo attivo e reciprocamente arricchente, al fine di raggiungere la migliore qualità del servizio.

Il Progetto Educativo deve contenere almeno:

- Le *routines* (il rito dell'accoglienza, il giusto rapporto con il cibo e l'organizzazione del pasto, il momento del sonno, l'attenzione e la cura verso la bambina ed il bambino con l'avvio graduale del medesimo verso una sempre maggiore autonomia così come richiesto dalle tappe evolutive della bambine e del bambino);
- Le finalità ed i metodi educativi finalizzati allo sviluppo affettivo e cognitivo, nonché ai processi di autonomia correlati all'età ed alla fase di sviluppo psico-fisico delle bambine e dei bambini;
- L'organizzazione delle attività educative: accoglienza, inserimento, socializzazione, gioco, descritte in generale e nel calendario settimanale;
- Il registro giornaliero delle presenze degli operatori e delle bambine e dei bambini accuditi;
- Il piano di aggiornamento professionale del personale (minimo 20 ore annuali);
- L'individuazione del responsabile/coordinatore
- Il piano di sostituzione dell'operatore/educatore con altro operatore/educatore, avente gli stessi requisiti, in caso di impedimento o assenza.

- Continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento.

## **Articolo 18** **Locali e spazi**

La struttura utilizzata deve essere idonea ed adeguata all'ospitalità delle bambine e dei bambini e, in relazione all'età dei soggetti ospitati ed all'eventuale presenza di soggetti con disabilità, deve essere priva di barriere architettoniche. Deve possedere, inoltre, tutte le caratteristiche fondamentali per poter garantire, attraverso l'organizzazione di spazi adeguati, attrezzati ed opportunamente in relazione tra loro, la realizzazione delle diverse attività educative.

Gli spazi interni del nido comunale sono articolati in:

- a. Aree di accoglienza e guardaroba;
- b. Ambienti per le attività ludico-educative, per la refezione e per il riposo delle bambine e dei bambini, nonché gli ambienti destinati al cambio ed ai servizi igienici delle bambine e dei bambini, raggruppati in unità funzionali, denominate sezioni, che accolgono non più di venticinque bambine e bambini;
- c. Eventuali spazi comuni utilizzati dalle bambine e dai bambini delle diverse sezioni;
- d. Superfici connettive di diretta pertinenza delle aree destinate alle sezioni;
- e. Spazi a disposizione del personale ed i relativi servizi igienici;
- f. Locali di servizio;
- g. Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili.

Gli spazi interni degli nido comunali di nuova costruzione o in ristrutturazione sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'eco-sostenibilità degli ambienti e dei materiali.

Gli spazi esterni del nido comunale autorizzati in edifici di nuova costruzione o preesistenti, dopo la data di entrata in vigore della attuale normativa regionale, devono essere suddivisi in:

- a. un'area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini per attività ludico educative;
- b. aree esterne di servizio.

## **Articolo 19** **Alimentazione**

Il momento del pasto assume importante valenza educativa anche grazie al confezionamento dei cibi.

Il menù adottato dai nidi comunali è approvato dalla locale Azienda per i servizi sanitari tenendo conto delle linee guida dell'Amministrazione regionale.

Esso è strutturato in modo da garantire alle bambine e ai bambini un'alimentazione biologica equilibrata e completa sotto il profilo nutrizionale e varia sotto il profilo del gusto, nel rispetto della stagionalità dei prodotti.

Le famiglie possono richiedere per le proprie figlie o per i propri figli la somministrazione di diete speciali, in seguito a presentazione di certificato medico attestante problemi nutrizionali, o per esigenze collegate alla cultura o alle convinzioni religiose delle famiglie.

## **Articolo 20**

### **Assistenza sanitaria e assicurazioni**

All'atto dell'ammissione i genitori devono produrre obbligatoriamente copia dell'attestazione delle vaccinazioni effettuate per il loro bambino.

Se il bambino non ha effettuato le vaccinazioni previste per scelta della famiglia, la domanda verrà accolta ugualmente e di questo verrà data comunicazione ai competenti uffici dell'Azienda Sanitaria.

Per la riammissione dopo assenza per malattia vengono seguite le disposizioni dell'Azienda Sanitaria.

Tutte le bambine e tutti i bambini accolti nei nidi comunali, per la durata della loro permanenza nella struttura, sono assicurati contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.

## **Articolo 21**

### **Carta dei servizi**

I soggetti gestori si dotano della carta dei servizi volta alla tutela delle bambine e dei bambini che fruiscono del servizio e delle famiglie, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti.

La carta dei servizi è il documento contenente, in relazione ai servizi offerti, tra l'altro:

- Il responsabile del servizio;
- La modulistica relativa all'offerta;
- L'orario e il calendario di apertura della struttura;
- Il progetto educativo;
- I riferimenti relativi alla polizza assicurativa di copertura dei rischi;
- Le collaborazioni con professionisti esterni (particolarmente del pediatra);
- La descrizione analitica del menù, sottoscritta dal nutrizionista di riferimento.
- Le modalità di partecipazione delle famiglie e dei loro organismi rappresentativi alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione;
- Le modalità e le procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi;
- Il sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi da parte degli adulti.

La carta dei servizi dovrà far parte dei documenti da presentare all'atto della procedura di autorizzazione.

La carta dei servizi dovrà essere consegnata a tutti i fruitori del servizio all'atto dell'iscrizione.

Nel caso di servizi già autorizzati, la carta dei servizi, conforme alle disposizioni del presente regolamento, dovrà essere fornita a tutti i fruitori del servizio entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

## **Articolo 22**

### **Supporto sanitario e psico-pedagogico**

Spetta alla ASL competente del territorio garantire la presenza sanitaria ove dovuta e prevista. La struttura sopraindicata provvederà altresì alla vigilanza sanitaria del Nido comunale ed alla compilazione delle tabelle dietetiche nonché all'assistenza psico-pedagogica attraverso suo personale specializzato.

Particolare sostegno dovrà essere assicurato in presenza di bambine e di bambini portatori di diritti speciali. A queste bambine e questi bambini dovrà essere assicurato ogni sostegno previsto dalle norme vigenti ai fini di un pieno inserimento.

**Titolo V**  
**PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE, ORGANISMI COLLEGIALI**

**Articolo 23**  
**Organismi collegiali**

I nidi comunali rispettano e valorizzano il ruolo educativo attivo proprio delle famiglie e garantiscono ad esse la massima informazione sul progetto educativo e sulla gestione del servizio.

Le famiglie, assieme agli educatori, collaborano alla definizione delle scelte educative e contribuiscono alla programmazione e verifica delle attività attraverso i seguenti organismi collegiali:

- a) il Comitato di Gestione;
- b) l'Assemblea dei genitori;
- c) l'Assemblea di servizio del personale.

**Articolo 24**  
**Comitato di gestione**

L'Assemblea dei genitori nella sua prima riunione elegge Il Presidente ed il Vice-Presidente del Comitato di gestione, che durano tre anni in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Comitato previo accordo con l'ufficio preposto dell'Ente Gestore.

Il Comitato di Gestione, indipendentemente dal numero degli utenti, è composto da otto componenti ripartiti come segue:

- n° 4 genitori utenti del servizio;
- n° 1 rappresentanti dell'Amministrazione Comunale;
- n. 2 rappresentanti del personale del Nido comunale;
- il Coordinatore.

Il Presidente del Comitato di Gestione come anche il suo Vice-Presidente devono appartenere alla componente genitori e vengono eletti a maggioranza con scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza tra i rappresentanti dei genitori eletti in seno al Comitato.

I Componenti del Comitato dei "genitori utenti del servizio" e dei "rappresentanti del personale del Nido comunale" durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati. Restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Comitato.

I Componenti del Comitato dei "genitori utenti del servizio" e dei "rappresentanti del personale del Nido comunale" decadono dopo tre assenze continuative e non giustificate. I Genitori componenti del Comitato decadono nel caso in cui le bambine e i bambini non usufruiscano più del servizio o non siano più interessati ad esservi ammessi.

Gli Operatori sono eletti in seno al gruppo educativo; decadono se non sono più operanti nella struttura dove sono stati eletti. In tale ultimo caso saranno sostituiti su indicazione del gruppo educativo.

La decadenza di qualsiasi componente del Comitato di Gestione deve essere segnalata sollecitamente al Comune dal Presidente o, in sua temporanea assenza, dal Vice-Presidente.

In ogni caso, ai componenti decaduti subentrano i primi dei non eletti nominati nell'ultima assemblea delle rispettive rappresentanze. In mancanza di eletti di riserva, si procederà a nuove elezioni.

I compiti del Comitato di Gestione sono riportati espressamente all'art. 16 della L.R. 7/2020 e del relativo regolamento attuativo:

Il Comitato di Gestione si riunirà se convocato dal suo Presidente;



II Comitato di Gestione può essere convocato anche su richiesta di 1/3 dei suoi membri o da 1/3 dell'Assemblea dei genitori.

II Presidente del Comitato di Gestione o, in sua assenza, il Vice-Presidente adempie alle seguenti funzioni:

- a. convoca il Comitato formulandone l'ordine del giorno;
- b. si assicura della validità delle riunioni verificando la presenza del numero legale (metà + 1 dei componenti);
- c. presiede le sedute del Comitato;
- d. sovrintende e coordina le attività del Comitato;
- e. comunica al Comune la decadenza e la elezione dei nuovi membri del Comitato di Gestione. L'avviso di convocazione del Comitato, il giorno e l'ora della convocazione, deve essere comunicato con avviso scritto almeno 5 giorni prima delle date di convocazione e deve essere affisso alla bacheca del nido comunale. Per la validità della seduta devono essere presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto. Delle riunioni del Comitato di Gestione verrà redatto apposito verbale da parte di un rappresentante del gruppo educativo.

## **Articolo 25 Assemblea dei genitori**

L'Assemblea dei genitori è costituita, come previsto dall'art. 16 della L.R. 7/2020, da entrambi i genitori (o chi esercita la potestà genitoriale) dei bambini iscritti al nido comunale esprimendo pareri e formulando proposte per ciò che riguarda gli orientamenti educativi, socio-pedagogici, igienico sanitari.

L'Assemblea dei genitori espleta le seguenti funzioni:

- 2.a. Elege, nella prima riunione, il Presidente, il Vice-Presidente ed i suoi rappresentanti nel Comitato di gestione. In caso di parità si ricorrerà al ballottaggio;
- 2.b. Richiede al Comune verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio, ed allo svolgimento delle attività programmate.

L'Assemblea dei genitori si riunisce almeno due volte durante l'anno educativo: in occasione dell'inizio delle attività per avviare il programma annuale ed a conclusione dell'anno, per riscontrare il programma svolto, e comunque ogni volta che si riterrà necessario. L'Assemblea dei genitori può essere convocata altresì su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti ovvero direttamente dal Comune.

La convocazione dell'Assemblea dei genitori, che dovrà contenere la data e l'ora di prima e seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno, sarà effettuata almeno 7 giorni prima della data di convocazione a mezzo avviso posto in apposita bacheca presso il nido comunale.

Per la validità dell'assemblea nella prima convocazione è necessaria la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto; nella seconda, che può aver luogo anche trascorsa un'ora dalla prima convocazione, è richiesta la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto. All'Assemblea hanno diritto a partecipare entrambi i genitori e se uno dei due è impossibilitato a partecipare può delegare, per iscritto, il genitore partecipante; in ogni caso è ammessa la delega ad altro componente dell'Assemblea.

Le votazioni si svolgono di regola mediante scrutinio palese. L'Assemblea, con almeno due terzi degli aventi diritto, può tuttavia decidere, purché a maggioranza assoluta e per alzata di mano, anche l'adozione dello scrutinio segreto.

Il Presidente decade quando la sua prole non sia più iscritta al nido comunale e comunque dopo tre anni. L'assemblea, fino alla elezione del nuovo Presidente è presieduta dal Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente decade quando la sua prole non sia più iscritta al nido comunale. Quando decade, il Vice-Presidente viene sostituito per elezione a maggioranza da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile e il suo nome verrà comunicato al Comune.

I rappresentanti dell'Assemblea in Comitato di Gestione decadono quando la loro prole non sia più iscritta al Nido comunale e verranno surrogati dai primi dei non eletti o in mancanza di questi attraverso una nuova elezione fatta dall'Assemblea dei genitori.

L'Assemblea dei genitori, le cui competenze sono elencate all'art. 16 della L.R. 7/2020, esprime pareri e formula proposte per ciò che riguarda gli orientamenti educativi, socio pedagogici ed igienico sanitari del nido comunale, e il regolare andamento del servizio e lo svolgimento delle attività programmate.

## **Articolo 26** **Assemblea di servizio del personale**

L'assemblea di servizio del personale è costituita da tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso i nidi comunali ed è presieduta dal Dirigente/Responsabile del Servizio o loro delegato.

L'assemblea si riunisce, utilizzando le ore sociali al di fuori dell'orario di apertura dei servizi all'utenza, su convocazione del Dirigente/ Responsabile del Servizio o su richiesta motivata dell'Amministrazione o di almeno il 50% dei componenti l'assemblea stessa. Può essere prevista anche la convocazione dell'assemblea disgiunta per servizio.

Oltre ai compiti ad essa affidati dalle vigenti norme, è compito dell'assemblea discutere sulle problematiche, anche quotidiane, del servizio ed elaborare le strategie di intervento, ove le stesse comportino il coinvolgimento di tutto il personale.

## **Titolo VI** **IL PERSONALE**

### **Articolo 27** **Figure professionali e compiti del personale**

Al funzionamento dei nidi comunali concorrono il Dirigente/il responsabile del Servizio ovvero altra figura dedicata, la Coordinatrice o il Coordinatore pedagogico, l'Educatrice o l'Educatore, altri operatori con funzioni educative, il Personale ausiliario, la Responsabile o il Responsabile della cucina e altri operatori con funzioni educative i cui profili sono riportati di seguito a titolo indicativo e che svolgono mansioni e compiti esigibili secondo i Contratti collettivi di lavoro.

- La/il Dirigente/la/il responsabile del Servizio ovvero altra figura dedicata, principalmente sovrintende all'organizzazione, alla gestione e all'erogazione del servizio nidi comunali.

- La Coordinatrice o Il Coordinatore pedagogico si interfaccia con la Direzione dell'azienda e con i responsabili dei servizi sociali e della pubblica istruzione ed è preposto, anche in termini di responsabilità, allo svolgimento delle seguenti funzioni e mansioni:

- a) buon funzionamento organizzativo del servizio;
- b) trattamento dei dati sensibili e vigilanza sull'ottemperanza del personale alle norme di sicurezza;
- c) attuazione del sistema H.A.C.C.P;
- d) realizzazione in accordo con il gruppo educativo di attività di rete e di accoglienza con le famiglie, le istituzioni e con la scuola dell'infanzia per assicurare la continuità nido/scuola dell'infanzia,
- e) predisposizione, congiuntamente al gruppo, di un progetto didattico educativo;
- f) cura dei rapporti con i servizi socio-assistenziali per l'integrazione di bambine e di bambini in situazione di disagio;
- g) programmazione dei turni del personale;
- h) controfirma dei permessi e ferie;

- i) controllo delle presenze del personale ed organizza sostituzioni;
  - l) convocazione e presidenza delle riunioni del gruppo educativo.
  - m) cura, in collaborazione con gli educatori e le educatrici, dell'ambientamento e della permanenza delle bambine e dei bambini;
  - n) tenuta dei colloqui informativi con le famiglie;
  - o) proposta e trasmissione annuale all'azienda, del fabbisogno formativo del personale;
  - p) predisposizione dell'elenco degli acquisti per la gestione del nido comunale;
  - q) segnalazione della esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione;
  - L'Educatrice o l'Educatore è la figura di riferimento per la bambina ed il bambino e per i genitori. Essa o esso è preposta/o, anche in termini di responsabilità, allo svolgimento delle seguenti funzioni e mansioni:
    - a) svolgimento delle attività educative e didattiche ed uso dei relativi materiale e attrezzature;
    - b) compilazione della modulistica di sua competenza;
    - c) partecipazione a tutte le iniziative di formazione;
    - d) cura dello sviluppo psicofisico, psicofisico, affettivo e sociale delle bambine e dei bambini;
    - e) svolgimento di attività di progettazione, documentazione e verifica;
    - f) partecipazione alla progettazione di attività comuni con la scuola dell'infanzia;
    - g) esecuzione dello sporzionamento dei pasti al momento del pranzo;
    - h) cura dell'igiene della bambina e del bambino e del cambio degli indumenti.
- Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 e successive modifiche, possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.
- Il personale ausiliario è preposto allo svolgimento dei seguenti compiti e mansioni:
    - a) cura della pulizia degli spazi, cura la chiusura della struttura e provvede alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti e delle attrezzature;
    - b) supporto alle educatrici e agli educatori durante i pasti;
    - c) esecuzione del cambio delle lenzuola dei lettini ed il ripristino delle stanze del sonno e dei bagni;
    - d) attuazione delle procedure di pulizia secondo quanto dettato dal manuale H.A.C.C.P.;
    - e) partecipazione alle riunioni di formazione ed aggiornamento;
    - f) riordino e pulizia della biancheria e degli indumenti delle bambine dei bambini.
  - La/il Responsabile della cucina è preposta/o, anche ai fini della relativa responsabilità, allo svolgimento delle seguenti mansioni e funzioni:
    - a) gestione della cucina del nido comunale;
    - b) predisposizione delle richieste di acquisto per le derrate alimentari, nel rispetto della qualità e secondo quanto predisposto dal nutrizionista ed approvato dalla Asl di competenza;
    - c) segnalazione di eventuali anomalie attraverso la scheda di non conformità;
    - d) controllo e monitoraggio delle temperature ad ogni scarico e durante la cottura degli alimenti;
    - e) preparazione quotidiana dei pasti in conformità delle tabelle nutrizionali approvate dalla Asl;
    - f) predisposizione dei menù, invernale ed estivo nel rispetto della rotazione settimanale;
    - g) preparazione dei pasti per soggetti intolleranti, allergici, celiaci e osservanti dottrine o religioni;
    - h) partecipazione alle riunioni del gruppo educativo e alla formazione/aggiornamento.
- Nelle strutture con preparazione diretta dei pasti, il responsabile della cucina deve essere in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, comprovate da idonea documentazione, come prevista dalla normativa vigente e successive modifiche.

Il personale addetto alla gestione dei pasti, sia nelle strutture con e sia nelle strutture senza preparazione diretta dei pasti, deve essere in possesso di idonea documentazione attestante la frequenza del corso sul sistema di autocontrollo alimentare HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point).

### **Articolo 28**

#### **Formazione permanente**

La formazione continua in servizio del personale educativo e di quello ausiliario è garantita dai soggetti gestori nell'ambito di un'apposita programmazione annuale, nel rispetto di quanto previsto nel Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della l. 107/2015 e successive modifiche.

Le attività formative devono promuovere la qualità dell'intervento educativo, pedagogico e organizzativo tenendo presente i diversi bisogni formativi del personale anche in raccordo con il coordinamento pedagogico territoriale ed in particolare consistono in:

- a) corsi periodici di riqualificazione professionale, organizzati dagli enti locali e da enti formativi accreditati ai sensi della normativa vigente ovvero svolti da professionisti incaricati secondo la normativa vigente;
- b) iniziative volte al confronto di esperienze di lavoro che si realizzano nei vari servizi educativi territoriali, nonché di approfondimento della conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio;
- c) incontri periodici di supporto e accompagnamento indirizzati al personale educativo, basati sulla supervisione pedagogica individuale e di gruppo, che garantiscano la prevenzione delle situazioni di *burn out*, così da tutelare l'utenza ed il personale stesso. Le attività formative concorrono alla diffusione della cultura antidiscriminatoria e di inclusione.

Al fine di raggiungere progressivamente il consolidamento del sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia, la Regione promuove iniziative di formazione congiunta e di scambio di esperienze tra educatori di tutti i servizi educativi e delle scuole per l'infanzia.

### **Articolo 29**

#### **Requisiti di onorabilità**

Coloro che prestano la propria attività nei nidi comunali non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso, per reati di cui al Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al Capo IV del Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al Capo I e alle sezioni I, II e III del Capo III del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

### **Articolo 30**

#### **Garanzia per la salute dei minori**

I soggetti erogatori dei servizi all'infanzia, disciplinati dal presente regolamento, dovranno prestare particolare attenzione alla salute dei minori. A tale scopo alla Carta dei Servizi dovrà essere allegato un documento che descriva, in particolare, i comportamenti che saranno osservati nei seguenti casi:

*a) Sospetta malattia e/o malori:*

nelle ipotesi in cui la bambina o il bambino presenti e/o manifesti febbre, esantemi, vomito, diarrea, congiuntivite, stomatite, bollicine, pustole di sospette malattie infettive, sintomi da intossicazione, allergia, ecc. gli educatori/collaboratori/operatori devono darne immediata comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci, invitandoli a ritirare la bambina o il bambino. Il successivo rientro presso la struttura dovrà avvenire secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale 22 ottobre, n 7, art. 68 "Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni in materia di tutela della salute in ambito scolastico" e successive modifiche ed integrazioni.

*b) Profilassi pediculosi:*

emergenze in minori non affetti da patologie croniche (traumi, dolori acuti e qualunque situazione che faccia temere per la vita e l'incolumità del minore). In questi casi la/il responsabile della struttura educativa e/o l'operatrice o l'operatore di riferimento ha il dovere di chiamare il servizio del "118" avvisando comunque e tempestivamente, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, i genitori del minore, non somministrando alcun farmaco ed attuando quelle misure di *primo soccorso* tali da alleviare le sofferenze ed il disagio del minore infortunato.

*c) Somministrazione di farmaci:*

i genitori del minore che presenta allergie, asma, diabete, epilessia o altre patologie croniche che richiedono trattamenti ripetuti o di emergenza, devono consegnare al responsabile della struttura un certificato medico, rilasciato dal medico curante del minore o dal Centro specialistico che gestisce la patologia, contenente il tipo di patologia, i segni premonitori, i sintomi e le eventuali possibili reazioni che potrebbero indurre ad attivare le procedure di emergenza, l'eventuale specifico farmaco da somministrare con indicazione della denominazione commerciale e/o farmaceutica, il principio attivo, il dosaggio e le modalità di somministrazione. Dovranno inoltre consegnare una specifica autorizzazione con la quale si autorizza il personale della struttura alla somministrazione di farmaci in caso di reazione o di crisi, secondo le modalità previste dal medico curante, le modalità di conservazione del farmaco, ogni altra eventuale disposizione nell'uso e nella fornitura del farmaco. Sarà cura del responsabile della struttura educativa nominare tra il personale educativo, dando la preferenza a coloro che hanno effettuato i corsi di primo soccorso previsti dal D.LGS. 81/208) e ss.ii.mm., un addetto alla somministrazione del farmaco in caso di necessità e secondo le modalità prescritte. Resta comunque inteso che, contemporaneamente alla somministrazione del farmaco, la/il responsabile della struttura educativa, o l'addetto come sopra individuato, provvederà ad avvertire i genitori o la famiglia del minore e, se necessario, il servizio sanitario "118".  
E' obbligatorio fornire il certificato medico per intolleranze di varia natura (in particolare se si chiede il cambiamento del menù).

## Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 31 Inadempienze e penalità

Le sanzioni applicabili, nell'ipotesi di rilevate ed accertate violazioni al presente regolamento, si differenziano a seconda della gravità dell'inadempienza, come segue:  
**Gravi inadempienze, l'accertamento delle quali prevede la chiusura definitiva della struttura con revoca di ogni autorizzazione, quali:**

- Accertati maltrattamenti/violenze effettuate nei confronti dei minori;
- Accertata irregolarità della polizza assicurativa e relativa copertura.

- Accertata falsa autodichiarazione relativa ai procedimenti o alle sentenze di condanna per reati contro i minori.
- Reiterazione di inadempienze;
- Violazione dell'obbligo della chiusura temporanea;

**Gravi inadempienze, l'accertamento delle quali prevede la chiusura temporanea della struttura fino all'avvenuto ripristino delle normali condizioni di esercizio, quali:**

- Violazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in merito ai rapporti di lavoro e /o di utilizzo del personale impiegato nella struttura;
- Motivazioni legate a gravi inadempienze e/o gravi difformità a livello igienico sanitario che comportano l'impossibilità di proseguire nel servizio;
- Violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi, delle strutture e delle attrezzature, ovvero dal loro cattivo uso, che possano arrecare pericolo per l'incolumità dei minori;
- False attestazioni da parte degli operatori impiegati nella struttura.

**Violazioni che prevedono la diffida ad adempiere, quali:**

- Violazione delle disposizioni in merito al rispetto delle norme relative al rapporto educativo/utenza;
- Violazione delle disposizioni in merito al rispetto delle norme relative al rapporto ricettività/utenza;
- Violazione della Carta dei Servizi;
- Violazioni delle disposizioni relative alle *garanzie per la salute dei minori* previste dal presente regolamento, salve le sanzioni più gravi previste dalla legge;

Il Comune emetterà apposita diffida ad adempiere per il ripristino delle corrette condizioni di esercizio che dovrà avvenire in un tempo minimo di 5 e massimo di 15 giorni. Il mancato adempimento determinerà la conseguente sanzione. Ove si verificano le inadempienze di cui al punto 1, lett. b) la chiusura temporanea sarà disposta ed avrà efficacia fino al ripristino delle condizioni di legalità.

Verificato il ripristino delle condizioni ed effettuato il relativo sopralluogo, la struttura potrà essere nuovamente aperta.

### **Articolo 32 Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia. In caso di modifiche dettate dall'emanazione di nuove norme legislative, il presente regolamento potrà essere adeguato alle stesse con atto di Giunta o del Dirigente/Responsabile del Servizio.